

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SESTA CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 26209/2018 promosso da:

- Parte ricorrente -

nei confronti di:

SPA (C.F.) contumace

- parte resistente -

il giudice designato dott. Antonio S. Stefani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/06/2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- 1. Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato in data 25/5/2018, parte ricorrente ha chiesto di ordinare alla s.p.a. di richiedere la cancellazione della segnalazione a sofferenza dalla Centrale Rischi del suo nominativo.
- 2. Dalla visura prodotta sub doc. 3, parte ricorrente risultava affidata, alla data di marzo 2018, per l'importo di euro 70.000,00 a revoca, utilizzato per euro 70.350,00. Con lettera del 27/3/2018 (v. doc. 2) la banca, dopo aver quantificato l'esposizione in euro 71.009,77, ha chiesto alla società di "formulare concreta proposta di sistemazione, preceduta da una pronta rimessa a decurtazione." La comunicazione è piuttosto criptica e in particolare non espone alcuna motivazione per il richiesto rientro, tanto più che il fido era in essere e non era stato revocato, di modo che tutt'al più, poteva richiedersi un rientro per lo sconfino, pari a circa 1.000 euro.

Tuttavia con lettera del 24/4/2018 (v. doc. 4), la banca ha comunicato la revoca di tutti gli affidamenti e la segnalazione a sofferenza, operata lo stesso giorno.



Accoglimento totale del 30/06/2018 RG n. 26209/2018

3. In base ai dati di fatto a disposizione risulta, quindi, che la banca abbia revocato l'affidamento e segnalato la società a sofferenza a seguito di uno sconfino di soli 1000,00 euro su un fido di 70.000,00. La banca, rimasta contumace, non ha documentato di aver svolto la necessaria indagine relativa alla complessiva situazione finanziaria del cliente. La segnalazione, infatti, non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o da volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza, come richiesto dalla circolare Banca d'Italia n. 139/1991 e succ. agg. (v. cap. II, sez. II, par. 1.5).

Nel caso di specie, invece, risulta che la banca, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede derivanti dal contratto stipulato con la ricorrente, ha dapprima richiesto immotivatamente di formulare "a brevissima scadenza" una pronta decurtazione e una proposta di sistemazione a fronte di un modesto sconfino e poco dopo ha proceduto alla revoca degli affidamenti e al passaggio a sofferenza della posizione.

Si noti che la società ha in corso anche il rimborso di un mutuo, di cui ha documentato il pagamento della rata di maggio 2018 (v. doc. 1).

In definitiva, quindi, dai documenti a disposizione per la decisione non emerge nei confronti della società ricorrente quella situazione di para-insolvenza che costituisce il presupposto per la segnalazione a sofferenza.

4. Parte ricorrente ha anche dedotto il pericolo di un pregiudizio irreparabile, facendo leva su elementi presuntivi che, nei confronti di un imprenditore commerciale quale è la s.r.l., sono condivisibili, in difetto di prova contraria.

Infatti una ingiusta segnalazione a sofferenza comporta un rischio molto elevato di grave pregiudizio per l'imprenditore, sia sotto il profilo di revoca degli affidamenti già concessi da altri intermediari, sia per la preclusione alla concessione di nuove agevolazioni. Costituisce un fatto notorio che gli intermediari prestano, doverosamente, molta attenzione alle annotazioni presenti in Centrale rischi e l'appostazione a sofferenza normalmente determina un tipico effetto negativo, nel senso di negare l'affidabilità bancaria al soggetto, con conseguente revoca degli affidamenti in essere anche da parte delle altre banche e blocco per quelli oggetto di nuove richieste. In sostanza, una errata segnalazione a sofferenza, secondo ciò che accade normalmente, comporta l'impossibilità di accedere al credito bancario, ciò che per l'imprenditore può comportare pregiudizi irreparabili.

Sussistono quindi entrambi i requisiti, della probabile fondatezza del diritto vantato e del pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile, per accogliere il ricorso cautelare.



Accoglimento totale del 30/06/2018 RG n. 26209/2018

5. Nel caso di specie non vi è soccombenza reciproca, né ricorrono le altre ipotesi previste nell'art. 92 c.p.c. per derogare al principio della soccombenza per la liquidazione delle spese, operata in dispositivo in base ai parametri medi indicati dal d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminato e con esclusione della fase di trattazione; per la fase di decisione, svolta senza contraddittorio, si applica il parametro minimo.

Per questi motivi

- 1) accoglie il ricorso;
- 3) condanna parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 3.073,00 per compensi ed euro 125,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali e CPA sugli importi imponibili.

Si comunichi.

Milano, 29 giugno 2018

Il giudice dott. Antonio S. Stefani